

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

ACCORDO DECENTRATO DI ENTE PER L'ANNO 2015

In data 07 luglio 2015 alle ore 12.00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del C.C.I. in oggetto tra:

L'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona e degli Esperti Contabili di Verona, rappresentato

dal Presidente dr. Alberto Mion e

dal Tesoriere dr. Enrico Sauro

La **UIL Pubblica Amministrazione** 

e la **RSU** 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il sottindicato Accordo Decentrato per il personale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

ART. 1 COSTITUZIONE DEL FONDO DI ENTE

Le parti, sulla scorta di quanto stabilito dal CCNL Comparto Enti Pubblici non Economici 2006/2009 concordano che il Fondo per i trattamenti accessori del personale per l'anno 2015 venga individuato in complessivi Euro **33.770,97**.

ART. 2 PIANTA ORGANICA

La dotazione organica dell'Ordine prevede n.4 unità, di cui due di area B e due di area C.

ART. 3 PROGRESSIONI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

I criteri per gli sviluppi economici all'interno delle aree e tra le aree sono:

-Sviluppi economici all'interno delle aree si realizzano mediante l'attribuzione del livello economico successivo a quello posseduto.

-Le progressioni tra le aree si realizzano mediante passaggio dall'area sottostante al livello economico iniziale dell'area immediatamente superiore.

ART. 4 PRINCIPI GENERALI PER LE PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE

La progressione economica non implica una modifica delle mansioni svolte bensì premia il contribuente individuale, collegando gli aumenti retributivi alla maggiore competenza acquisita.

Ogni anno con il Contratto Integrativo di Ente vanno individuate le risorse dal fondo per il trattamento accessorio da destinare agli sviluppi economici e conseguentemente il numero dei passaggi all'interno delle aree.

Per l'anno 2015 vengono individuati n.2 passaggi, l'uno dal B1 al B2 e l'altro dal C3 al C4.

Gli sviluppi economici sono attribuiti ai dipendenti, compresi quelli incaricati di posizione amministrativa, dal 1° gennaio di ciascun anno secondo le modalità ed i criteri di seguito descritti.

Sono ammessi alle selezioni per gli sviluppi economici all'interno delle Aree, i dipendenti dell'Ente che sono in servizio di ruolo presso l'Ente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di attribuzione dello sviluppo economico.

Il raggiungimento di standard di professionalità conseguito attraverso gli strumenti formativi, esterni ed interni, anche mediante autoformazione, attivata dall'Amministrazione, sarà considerato titolo valido a tutti gli effetti per l'attribuzione della posizione economica successiva a quella in godimento.

ART. 5 CRITERI PER LE PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE

- 1- Livello di esperienza maturata. Un punto (1) per ogni anno di servizio prestato presso l'Ente nell'area di appartenenza, fino ad un massimo di 15 punti (ai fini dell'attribuzione del punteggio vanno tenuti in considerazione gli anni di lavoro con tipologie di contratto diverse da quello a tempo indeterminato purché svolti alle dipendenze dell'Ente).
- 2- Valutazione titoli di studio:

Attestato di qualifica professionale	3
Diploma di scuola media superiore	10
Diploma universitario o laurea breve	12
Diploma di laurea specialistica, di laurea magistrale ovvero ex laure nel precedente ordinamento dei titoli di studio	15
- 3- I punteggi riferiti al predetto comma (valutazione titoli di studio) non sono cumulabili tra loro.
- 4- Percorsi formativi: corsi di formazione e di apprendimento professionale, svolti in occasione delle selezioni, con valutazione finale, fino ad un massimo di 10 punti.
- 5- I punteggi previsti dal comma precedente potranno essere presi in considerazione qualora i piani di formazione abbiano interessato tutto il personale.
- 6- Valutazione della prestazione: valutazione dell'attività svolta nell'ambito dell'area di appartenenza con riferimento alla disponibilità e all'apporto dato nell'ambito delle attività lavorative di propria competenza, fino ad un massimo di 10 punti.
- 7- Per l'anno 2015 l'importo destinato ai passaggi delle aree è pari a Euro 4.000,00 (quattromila).

ART. 6 STRAORDINARIO

Le parti concordano che l'intero importo dello straordinario effettuato nel 2015 è pari ad Euro 1.000,00 (mille), con l'utilizzo concordato tra le parte della "Banca ore", che sarà ulteriormente regolamentata in successivi accordi.

ART.7 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI PROFESSIONALITA' (TEP)

Viene erogato il trattamento economico di professionalità (TEP) a tutto il personale dipendente in possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale in ragione della disponibilità alla flessibilità ed alla fungibilità delle mansioni, nella misura di € 200,00 per tredici mensilità per l'area C) e di € 150,00 per tredici mensilità per l'area B) per l'anno 2015, per un totale di € 9.100,00.

ART.8 - FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI

Il FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ex art. 31 CCNL EPNE 1998/2001 come integrato dall'articolo 25 CCNL EPNE 2002-2005 e dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009, per l'anno 2015 è costituito come da seguente prospetto:

ANNO 2015 descrizione	Importi in Euro
Base storica: fondo ex accordo 19.04.2005 (importo concordato per il 2003)	
Art. 25 CCNL 2002-2005 aggiornamento calcolo compenso per 250h di straordinari al controvalore vigente al 01.01.2008 riferito alla qualifica funzionale e per i nuovi dipendenti di Ente	€ 9.975,47 € 13.760,00
Implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005 e seguenti: euro (15,60+3,57+6,3) area C e euro (13,09+3,10+5,40) area B;	€ 1.129,42
Implementazione art. 25 CCNL 2002-2005: € 15,90 per 2 unità lavorative in servizio al 1.1.2003, computato per 13 mensilità	€ 413,40
Ulteriore implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005: € 3,58 per 2 unità in area C in servizio al 1.1.2003 per 12 mensilità	€ 85,92
Art. 5 comma 1 del CCNL EPNE 2004-2005 dell'incremento del 0,69% del monte salari del 2003	€ 667,41
Art. 6 comma 2 dl CCNL EPNE 2004-2005 - € 4,94 x 13 mensilità x n° dipendenti al 31.12.2005	€ 128,44
Art. 36 comma 1 CCNL 2006-2009 incremento del 0,16% del monte salari del 2005	€ 137,67
Art. 38 comma 2 CCNL 2006-2009 Incremento del 0,55% del monte salari del 2005	€ 473,24

Incremento del fondo, fermo dal 2011	€ 4.000,00
Sanatoria indennità di Ente di cui all'art. 9 bis del presente accordo	€ 3.000,00
TOTALE	€ 33.770,97

ART.9 - INDENNITA' DI ENTE

Ai sensi e per gli effetti cui all'art. 26 del CCNL 2002-2005, è stata istituita l'indennità di Ente, con carattere di generalità fissa e ricorrente. Nell'art. 35 del CCNL 2006 - 2009 indennità Ente di cui all'art. 4 del CCNL dell'8 maggio 2006 è stata incrementata e gli importi mensili lordi, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono così rideterminati nelle misure indicate nella seguente tabella:

AREE	Indennità mensile al 01.04.2005	Incremento al 31.12.2007	Indennità mensile dal 31.12.2007	Indennità mensile dal 01.01.2009
C	166,30	5,88	172,18	182,58
B	140,30	4,96	145,26	154,14

L'indennità di Ente viene corrisposta per 13 mensilità.

ART.9 BIS - SANATORIA INDENNITA' DI ENTE

A sanatoria del pregresso, per la mancata corresponsione della parte di Indennità di Ente a carico dell'Ente, si decide di stanziare € 3.000,00 (tremila/00) che verranno ripartiti tra i dipendenti in servizio considerando come data di partenza l'01/01/2008 (unificazione degli Enti) e sino al 31/12/2014 proporzionando i rimborsi al numero di anni di anzianità a far data dall'01/01/2008.

Per il corrente anno 2015 l'indennità di Ente dovrà essere correttamente ricalcolata ed imputata.

ART. 10 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITA' DI ENTE

Le parti concordano che la corresponsione della quota di salario accessorio di cui ai punti 1) del precedente articolo avvenga in due tranches, di cui una da corrispondere a titolo di acconto con la retribuzione del mese di luglio ed una a titolo di conguaglio con la retribuzione del mese di febbraio.

Tutto ciò che non viene utilizzato per le voci di cui agli artt.5 n.7 (passaggi di area), art.6 (straordinario) ed art.7 (TEP), confluiscono nella voce di cui all'art.10 (produttività di ente) nella fase di erogazione del saldo.

Si concorda infine che gli obiettivi relativi per l'anno 2015 sono da intendersi raggiunti attraverso il mantenimento del livello di efficienza e di efficacia della attività svolta dall'Ente.

ART.11 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di servizio è distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.00-18.00.

L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali.

Le parti convengono d'inserire nell'attuale articolazione dell'orario di lavoro la possibilità di usufruire di 30 minuti di **flessibilità** in entrato e/o in uscita.

Il consenso-autorizzazione a tale flessibilità è da ritenersi tacitamente accordato, salvo particolari esigenze di servizio da valutare con le OO.SS. L'utilizzo della flessibilità non dovrà interferire con gli orari di apertura al pubblico della segreteria.

La fascia di **presenza obbligatoria** è la seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

La **pausa pranzo**, prevista dal lunedì al venerdì è fissata in un intervallo di tempo tra le 13.00 e le 15.00.

Ogni dipendente ha diritto ad un buono pasto giornaliero del valore di € 10,00 (dieci/00) e sarà corrisposto per ogni giorno di presenza effettiva di almeno 6 ore.

Le ore non lavorate a qualsiasi titolo dovranno essere recuperate entro il mese e, comunque, entro il mese successivo.

In ogni caso al termine di ciascun mese le prestazioni a debito saranno sempre recuperate qualora esistano prestazioni a credito e non saranno riconosciute prestazioni straordinarie qualora non sia stato completato l'orario ordinario di lavoro. I permessi non recuperati entro il mese successivo a quello di riferimento costituiranno oggetto di recupero sulla retribuzione.

Per non rinviabili esigenze personali brevi permessi recuperabili possono essere concessi su esplicita richiesta, sempre che venga assicurata una presenza effettiva in servizio non inferiore al 50% dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi non possono eccedere le 36 ore annue.

Si concorda inoltre la possibilità di effettuare su base volontaria orario aggiuntivo che, qualora eccedesse il 10% dell'orario settimanale, dovrà essere autorizzato (per la costituzione di una Banca ore individuale) finalizzato all'organizzazione o l'espletamento di attività connesse con le funzioni istituzionali dell'Ordine.

Il maggior orario prestato darà diritto ad un credito orario da utilizzarsi per giornate di riposo continuative da fruire in periodi predeterminati anche in prosecuzione delle ferie o, per permessi orari a vari titoli, entro sei mesi dalla maturazione.

Il Presidente



Il Tesoriere



UIL Pubblica Amministrazione



RSU

